



*Agenzia Nazionale per la Gestione
dell'Alto
dei Segretari Comunali e Provinciali*

riscontro nota nr

2008

OGGETTO: richiesta parere su
liquidazione dei diritti di rogito al ep.c.
segretario comunale ed oneri
contributivi e previdenziali a carico del
Comune.

Piazza Cavotti, 35 - 00195 Roma

tel. 06.323841 - fax 06.32384387

www.agenziasegretari.it - C.F.

97751231232



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Ufficio
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Con nota e. n. 1.2008, codesto destinatario ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiede se la quota percentuale di diritti di segreteria prevista dalla legge, da liquidare al segretario comunale, sia comprensiva o meno degli oneri contributivi e previdenziali a carico del Comune.

A parere di questa Agenzia Autonoma, dall'esame della normativa in materia, non pare dubbio che la quota di diritti di rogito spettante al segretario comunale, al pari della base sulla quale è parametrato il loro limite massimo (stipendio in godimento), sia da intendere al lordo, nel senso che comprende le sole ritenute di legge a carico del percettore.

D'altra parte, è innegabile che la voce diritti di segreteria rappresenta un parte della retribuzione (reddito da lavoro dipendente) del segretario in quanto corrispettivo delle attività di ufficiale rogante e di autenticazione espletate (art. 37 del CCNL del 16.05.2001) e, come tale, deve essere intesa nella sua esatta connotazione.

Inoltre, tali diritti di natura tributaria, per l'ente locale, rappresentano, oltre che un'entrata, anche una spesa; da ciò deriva che ciascun ente, in sede di formazione del bilancio di previsione, dovrà computare la spesa relativa allo stipendio annuo lordo del segretario, incrementandola dell'ammontare annualmente previsto per i diritti di segreteria.



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Alto
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Ciò posto, i due capitoli, quello dell'entrata e quello della spesa, costituiscono due entità autonome e distinte, non rappresentando, il primo, un'entrata a destinazione vincolata alla copertura della spesa corrente derivante dalla quota dei diritti liquidati al segretario per gli atti autenticati e i contratti rogati.

In conclusione, si ritiene che i contributi previdenziali a carico dell'ente non possano essere portati in diminuzione di una posta, quella relativa alla quota dei diritti dovuti al segretario da assoggettare alla sola ritenuta previdenziale a carico del dipendente, che è già per sua natura passiva, ma devono essere correttamente imputati, nell'ambito del titolo della spesa corrente, al capitolo relativo ai contributi previdenziali a carico del medesimo ente.

In altri termini, in ossequio ai principi finanziari che regolano l'imputazione delle poste attive e passive ai pertinenti capitoli del bilancio, la spesa previdenziale in esame deve trovare copertura finanziaria con tutte le entrate correnti e, al segretario comunale rogante, la quota dei diritti di segreteria va liquidata senza tener conto degli oneri previdenziali e contributivi a carico dell'ente locale.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino